



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU.

L'anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **luglio** dalle ore 9,45 in poi in Castelvetro e nella **Sala delle adunanze consiliari, presso l'Auditorium "G. B. Ferrigno" del Centro Culturale polivalente "Giuseppe Basile", sito in Piazza Escriv **, si   riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 09/07/2020 n. 28520, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Valentina LA VECCHIA.

Presenza ai lavori, ai sensi dell'art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco Dott. Enzo Alfano.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 18 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	MARTIRE Calogero		X	13	ABRIGNANI Angelina	X	
2	VIOLA Vincenza	X		14	CRAPAROTTA Marcello	X	
3	STUPPIA Salvatore	X		15	DITTA Rossana	X	
4	CURIALE Giuseppe	X		16	MANUZZA Antonino	X	
5	MANDINA Angela	X		17	VIRZI' Biagio		X
6	CIRRINCIONE Patrick	X		18	GIANCANA Antonio	X	
7	FOSCARI Filippo		X	19	CALDARERA Gaetano	X	
8	DI BELLA Monica	X		20	COPPOLA Giuseppa		X
9	MALTESE Ignazio	X		21	BONASORO Maurizio		X
10	CAMPAGNA Marco	X		22	LIVRERI Anna Maria		X
11	MILAZZO Rosalia	X		23	CORLETO Anna	X	
12	CASABLANCA Francesco	X		24	VENTO Francesco	X	

La seduta   pubblica ed in prosecuzione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

## IL PRESIDENTE

Pone in trattazione il settimo punto all'O.D.G. "Approvazione aliquote IMU", dando lettura della proposta di deliberazione, munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. A), dell'estratto del verbale della III^ C.C.P. (depositato agli atti di ufficio), del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all B), e della Deliberazione di G.M. n. 89 del 09/06/2020 (All. C).

Esce Giancana, presenti n. 17.

Apertosi il dibattito chiedono di intervenire:

CURIALE: dichiara in qualità di presidente della III C.C.P. che non sono potuti intervenire come consiglieri perché l'aliquota massima è prevista dal dissesto;

Non essendoci altri interventi il Presidente mette a votazione per appello nominale, chiesto da Manuzza, l'atto deliberativo in oggetto Approvazione aliquote IMU

Quindi

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi per appello nominale (all. D), da n. 17 consiglieri presenti e votanti;

#### A P P R O V A

l'atto deliberativo in oggetto Approvazione aliquote IMU, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A".

Il Presidente mette a votazione l'immediata esecutività dell'atto deliberativo in oggetto, chiesta dal consigliere Mandina, per alzata e seduta,

Quindi

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi per alzata e seduta da n. 17 consiglieri presenti e votanti;

#### A P P R O V A

l'immediata esecutività dell'atto.

SINDACO: Ringrazia i Consiglieri di opposizione per avere votato il regolamento e le aliquote IMU con senso di responsabilità.

Il Presidente non essendoci più argomenti all'O.D.G., scioglie la seduta alle ore 13.20.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**IL PRESIDENTE**  
*F.to Patrick CIRRINCIONE*

**Il Consigliere Anziano**  
*F.to Vincenza VIOLA*

**Il Segretario Generale**  
*F.to dott.ssa Valentina LA VECCHIA*

<p><b>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b></p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li 02/10/2020</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>F.to dott. ssa Valentina La Vecchia</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p> <p>_____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	--

<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--

**ALL. A**

IL RESPONSABILE DELLA IX^ DIREZIONE- TRIBUTI

F.to Dott. Michele Grimaldi



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE: IX TRIBUTI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Approvazione Aliquote IMU.

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta

del \_\_\_\_\_

con deliberazione n. \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

- NO
- SI

Li \_\_\_\_\_

Li 10/06/2020

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE

F.to Seidita Rosaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrative esprime parere:

\_\_\_\_\_ FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Data 10/06/2020

IL RESPONSABILE  
F.to Dott. Michele Grimaldi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

\_\_\_\_\_ FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Data 10/06/2020

IL RESPONSABILE  
F.to Dott. A. Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € \_\_\_\_\_

AL CAP. \_\_\_\_\_ IPR N. \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

- con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente;

- l'art. 251 del TUEL, testualmente, recita: *"1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, e' tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.((112)) 2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136. 3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio. 5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.";*

- con delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 14/03/2019 avente ad oggetto: *"Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del Decreto Legislativo n. 267/2000 – Rideterminazione ed approvazione delle aliquote da applicare all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI)"*, sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nelle misure massime previste dal sopracitato art. 251 del TUEL, come di seguito riportate:

## ALL. A

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota da applicare dal 1/2018</b>	<b>Aliquota Massima TASI dal 01/01/2018</b>	<b>Aliquota max IMU + TASI 01/01/2018-2018</b>
Abitazione principale e relative pertinenze Cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7. (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	Esente	Esente	Esente
Abitazione principale Cat. Catastale A/1-A/8-A/9	6,00 per mille	Esente	6,00 per mille
Altri fabbricati	9,6 per mille	1,00 per mille	10,6 per mille
Fabbricati di categoria D	9,6 per mille	1 per mille	6,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.		2,5 per mille	2,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esente	1 per mille	1 per mille
Aree fabbricabili	9,6 per mille	1 per mille	10,6 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille	Esente	10,6 per mille
Terreni agricoli art. 1, comma 13, L. n. 208/2015	Esente	Esente	Esente

**Considerato** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i

## ALL. A

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

### Visto:

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

**Considerato** che il Comune di Castelvetro è in dissesto finanziario e, ai sensi del sopracitato art. 251 del TUEL, è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita;

**Preso atto** che, per quanto sopraesposto, le aliquote IMU da applicare risultano le seguenti:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1,00 per mille;

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;

5) immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;

6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;

7) aree edificabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

**Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 89 del 9.06.2020 con la quale veniva proposto al Consiglio Comunale, quale Organo competente, l'approvazione delle aliquote inerenti l'Imposta Municipale Propria (IMU)

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti gli atti d'Ufficio;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

### PROPONE

*per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;*

**di approvare** l' aliquote inerenti l'Imposta Municipale Propria (IMU) di seguito indicate:

Tipologia di immobile	Aliquota da applicare 1^ rata IMU 2020
Abitazione principale e relative pertinenze Cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7. (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	Esente
Abitazione principale Cat. Catastale A/1-A/8-A/9	6,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille



## ALL. A

Fabbricati di categoria D	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Terreni agricoli art. 1, comma 13, L. n. 208/2015	Esente

**di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

**di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE  
F.to DOTT. MICHELE GRIMALDI



# COMUNE di CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Prot. Gen. n. 25364/ Settore Finanze

Del 16/06/2020

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*Al Segretario Generale*

*Al Responsabile della Direzione Finanziaria*

*Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale*

*Al Sig. Sindaco*

**SEDE**

Verbale n. 07 del 15 giugno 2020

**Oggetto:** parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente: "Approvazione Aliquote IMU".

**L'Organo di Revisione Economico Finanziaria:**

**Vista ed esaminata** la proposta di deliberazione in oggetto richiamata trasmessa, a mezzo PEC, in data 11 giugno 2020, per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), dei Tuel, nonché la documentazione allegata;

**Vista** la Legge di Bilancio 27.12.2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" - pubblicata nella G.U. del 30.12.2019 n. 304, con particolare riferimento all'art. 1, commi da 738 a 783 che dispongono l'abolizione della TASI e procedono ad una revisions dell'IMU, attuando, di fatto, l'unificazione del due prelievi fiscali;

**Dato atto che:**

- l'Ente, con delibera della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, n. 05, del 15.02.2019, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni
- con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, n. 20, del 14/03/2019, sono state attivate le entrate proprie, ai sensi dell'art. 251, co. 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- con deliberazione di C. C. n. 07, del 21/01/2020, è stata approvata l'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2018/2020;
- la deliberazione consiliare sopra richiamata, corredata degli allegati obbligatori richiesti, è stata trasmessa al Ministero degli Interni (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) per l'istruttoria e le verifiche di competenza;

**Dato, altresì, atto che:**

- ✓ ai sensi dell'art. 2051 del D. Lgs. n. 267 e ss. mm. ii., essendo Il Comune di Castelvetro in dissesto finanziario e obbligato a fissare le aliquote IMU nella misura massima consentita;

**Richiamati:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006. n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007,) in ordine all'approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli Enti locali;

- i commi da 748 a 755 della L. 27.12.2019, n. 160, che individuano le aliquote base dell'IMU dando facoltà agli Enti di diversificare le prescritte misure;

- l'art. 1, comma 779, della L. 27.12.2019 n. 160 che così recita *"Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'art.1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del TUEL, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30.06.2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"*;

**Richiamati**, inoltre: i commi 756 e 757 della suddetta Legge 160/2019 i quali dispongono: comma 756 *" A decorrere dall'anno 2021, I Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs 15,12.1997 n. 446, possono diversificare le aliquote di cui al commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con D.M. del MEF da adottare entro 180 gg dalla data di entrata in vigore della presente legge "*; - comma 757 *" In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione della fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del MEF del prospetto delle aliquote"*;

**Considerato** che la Risoluzione del MEF n. 1/DF, del 18.02.2020, avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756,757 e767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote" fornisce chiarimenti in ordine all'effettiva decorrenza dell'art. 1, comma 756 della L. 160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 prescrivendo quanto segue: *" Atteso che la limitazione*

*della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espresso previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n.160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo inseguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante...Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa ;'come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.214";*

**Preso atto** che l'ente ritiene di dover procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020 in quanto, come chiarito nella citata Risoluzione, non è necessario per i comuni attendere l'emanazione di alcun decreto del MEF che approvi il prospetto delle aliquote;

**Dato atto** che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l'invarianza del gettito afferente l'IMU e la TASI applicati nell'anno 2019 ed individuano le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU e TASI nel medesimo anno 2019;

**Evidenziato** che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D. L. 30.04.2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.06.2019 n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs 28.09.1998 n. 360;

**Preso atto** delle seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- **abitazione principale** classificata nelle **categorie catastali A/1, A/8, e A/9** e relative pertinenze: aliquota pari al **6 per mille**; - **fabbricati rurali ad use strumentale**: aliquota pari al **1 per mille**; - **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari **2,5 per mille**; - fabbricati classificati nel **gruppo catastale D**: aliquota pari al **10,60 per mille**; - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,60 per mille**; - **terreni agricoli**: aliquota pari al **10,60 per mille**; - **terreni agricoli art. 1, comma 758, L. n. 160/2019: Esenti**; - **aree fabbricabili**: aliquota pari al **10,60 per mille**, **immobili di diversa tipologia rispetto a quelli superiormente elencati**: aliquota del **10,60 per mille**;

**Valutate** le motivazioni adottate nel corpo della proposta di deliberazione *de qua*;

**Vista** la Deliberazione di G. M. n° 89 del 09/06/2020;

Visti:

- > il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: "Testo unico de/le leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- > il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i nuovi principi contabili generali e applicati;
- lo statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi in data 10.06.2020, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, rispettivamente, dal Responsabile della Direzione Tributi, Dr. M. Grimaldi, e dal Responsabile della Direzione Finanziaria Dr. A. A. Di Como;

*esprime*, per quanto di competenza,

**parere favorevole**

alla superiore proposta di deliberazione, rammentando che, ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. n. 267 e ss. mm. essendo il Comune di Castelvetro in dissesto finanziario, e obbligato a fissare le aliquote IMU nella misura massima consentita:

***Rammenda di:***

- prendere atto che la presente deliberazione entra in vigore a far data 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006;
- prendere atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019, la deliberazione **de qua** sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del MEF e che ai fini della pubblicazione l'Ente è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

***L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente***

***F.to prof. Giuseppe Pedalino***

***F.to Dott. M. Salvatore Dilena***

***F.to Rag. Carmelo Marisca***

**CITTÀ DI CASTELVETRANO**

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

n. 89 del 09/06/2020

**OGGETTO:** Approvazione Aliquote IMU.

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di giugno in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Biagio Virzi nella sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass.
Alfano Enzo	Sindaco		X
Virzi Biagio	Assessore	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Oddo Maurizio	Assessore	videoconferenza	
Barresi Irene	Assessore	X	
Cappadonna Manuela	Assessore	X	
Parrino Giovanni	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura

finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente;
- l'art. 251 del TUEL, testualmente, recita: *"1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, e' tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonche' i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.((112)) 2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136. 3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalita', i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonche' di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio. 5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.";*
- con delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 14/03/2019 avente ad oggetto: *"Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del Decreto Legislativo n. 267/2000 – Rideterminazione ed approvazione delle aliquote da applicare all'imposta municipale*

*propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI)", sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nelle misure massime previste dal sopracitato art. 251 del TUEL, come di seguito riportate:*

Fattispecie	Aliquota massima IMU dal 1/1/2018	Aliquota massima TASI dal 01/01/2018	Aliquota max IMU + TASI dal 01/01/2018
Abitazione principale e relative pertinenze Cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7.(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	Esente	Esente	Esente
Abitazione principale cat. Catastale A/1- A/8-A/9	6 per mille	Esente	6 per mille
Altri fabbricati	9,6 per mille	1 per mille	10,60 per mille
Fabbricati di categoria D	9,6 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)	1 per mille	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.		2,5 per mille	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esente	1 per mille	1 per mille
Aree fabbricabili	9,6 per mille	1 per mille	10,60 per mille
Terreni agricoli art.13, comma 6, D.L. n. 201/2011	10,60 per mille	Esente	10,60 per mille
Terreni agricoli art.1, comma 13, L. n. 208/2015	Esente	Esente	Esente

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i



comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**Visto:**

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Considerato che il Comune di Castelvetro è in dissesto finanziario e, ai sensi del sopracitato art. 251 del TUEL, è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita;

Preso atto che, per quanto sopraesposto, le aliquote IMU da applicare risultano le seguenti:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 7) aree edificabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti gli atti d'Ufficio;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

**DELIBERA**

*per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;*

di proporre al Consiglio Comunale, quale Organo competente, l'approvazione delle aliquote inerenti l'Imposta Municipale Propria (IMU) di seguito indicate:

Tipologia di immobile	Aliquota IMU 2020
Abitazione principale e relative pertinenze Cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7.(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	Esente
Abitazione principale Cat. Catastale A/1-A/8-A/9	6,00 per mille
Fabbricati di categoria D	10,60 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Terreni agricoli art. 1, comma 758, L. n. 160/2019	Esente
Immobili di diversa tipologia rispetto a quelli superiormente elencati	10,60 per mille

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

**Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive**

IL VICE SINDACO  
F.to Biagio Virzi

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Filippo Foscarì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Valentina La Vecchia

<p><b>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b></p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li 09/06/2020</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>F.to Valentina La Vecchia</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--	--

<p><b><i>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</i></b></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**DIREZIONE: IX TRIBUTI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO:** Approvazione Aliquote IMU.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale

Il 09/06/2020

con deliberazione n. 89

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12  
co. 2° della L.R. 44/91:

SI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Li 09/06/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza  
dell'azione amministrative esprime parere: Favorevole

Data 09/06/2020 IL RESPONSABILE  
( Dott. Michele Grimaldi)  
F.to Michele Grimaldi

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole \_\_\_\_\_

Data 09/06/2020 IL RESPONSABILE  
( Dott. Andrea Antonino Di Como)  
F.to Andrea Antonino Di Como

**IMPUTAZIONE DELLA SPESA**

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA  
€. \_\_\_\_\_

AL CAP. \_\_\_\_\_ IPR N. \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

## IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente;
- l'art. 251 del TUEL, testualmente, recita: *"1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, e' tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.((112)) 2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136. 3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio. 5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali."*

- con delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 14/03/2019 avente ad oggetto: "Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del Decreto Legislativo n. 267/2000 – Rideterminazione ed approvazione delle aliquote da applicare all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI)", sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nelle misure massime previste dal sopracitato art. 251 del TUEL, come di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota massima IMU dal 1/1/2018	Aliquota massima TASI dal 01/01/2018	Aliquota max IMU + TASI dal 01/01/2018
Abitazione principale e relative pertinenze Cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7.(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	Esente	Esente	Esente
Abitazione principale cat. Catastale A/1- A/8-A/9	6 per mille	Esente	6 per mille
Altri fabbricati	9,6 per mille	1 per mille	10,60 per mille
Fabbricati di categoria D	9,6 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)	1 per mille	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.		2,5 per mille	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esente	1 per mille	1 per mille
Aree fabbricabili	9,6 per mille	1 per mille	10,60 per mille
Terreni agricoli art.13, comma 6, D.L. n. 201/2011	10,60 per mille	Esente	10,60 per mille
Terreni agricoli art.1, comma 13, L. n. 208/2015	Esente	Esente	Esente

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**Visto:**

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Considerato che il Comune di Castelvetro è in dissesto finanziario e, ai sensi del sopracitato art. 251 del TUEL, è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita;

Preso atto che, per quanto sopraesposto, le aliquote IMU da applicare risultano le seguenti:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1,00 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- aree edificabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti gli atti d'Ufficio;

## PROPONE

alla Giunta Municipale

*per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;*

di proporre al Consiglio Comunale, quale Organo competente, l'approvazione delle aliquote inerenti l'Imposta Municipale Propria (IMU) di seguito indicate:

Tipologia di immobile	Aliquota IMU 2020
Abitazione principale e relative pertinenze Cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7.(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	Esente
Abitazione principale Cat. Catastale A/1-A/8-A/9	6,00 per mille
Fabbricati di categoria D	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Terreni agricoli art. 1, comma 758, L. n. 160/2019	Esente
Immobili di diversa tipologia rispetto a quelli superiormente elencati	10,60 per mille

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



**IL RESPONSABILE DEL IX DIREZIONE - TRIBUTI**

**(Dott. Michele Grimaldi)**

**F.to Michele Grimaldi**

## CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 16/07/2020

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	COGNOME E NOME	PREF.	SI	NO
1	MARTIRE Calogero	ART. 3, COMMA7, L.R. 17/2016		Assente
2	Vincenza VIOLA	786	X	
3	Salvatore STUPPIA	578	X	
4	CURIALE Giuseppe	561	X	
5	Angela Mandina	471	X	
6	Patrick CIRRINCIONE	443	X	
7	Filippo FOSCARI	440		Assente
8	Monica DI BELLA	393	X	
9	Ignazio MALTESE	365	X	
10	Marco CAMPAGNA	364	X	
11	Rosalia MILAZZO	357	X	
12	Francesco CASABLANCA	286	X	
13	Angelina ABRIGNANI	264	X	
14	Marcello Craparotta	248	X	
15	Rossana DITTA	243	X	
16	Antonio MANUZZA	225	X	
17	Biagio VIRZI'	179		Assente
18	Antonio GIANCANA	159		Assente
19	Gaetano CALDARERA	108	X	
20	Giuseppa COPPOLA	106	X	Assente
21	Maurizio BONASORO	84		Assente
22	Anna Maria LIVRERI	76	X	Assente
23	Anna CORLETO	67	X	
24	Francesco VENTO	66	X	
			<b>17 SI</b>	<b>7 ASSENTI</b>